REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/80 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1980

relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il prezzo d'intervento è destinato a garantire ai produttori oleicoli un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo di mercato; che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un regime d'intervento per gli oli che costituiscono la parte essenziale della produzione e che possono essere immagazzinati; che, tuttavia, occorre escludere da tale garanzia gli oli di qualità inferiore alla qualità normale;

considerando che, per fissare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, è necessario tener conto, da una parte, della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e della struttura della produzione e, dall'altra, delle abitudini commerciali del commercio all'ingrosso, stadio in cui è fissato il prezzo d'intervento;

considerando che è opportuno prevedere le misure che consentano di accertare l'origine del prodotto offerto all'intervento;

considerando che, tenuto conto della limitazione dell'intervento agli oli di oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento occorre definire i metodi di analisi da utilizzare, onde garantire che il prodotto offerto all'intervento soddisfi alle summenzionate definizioni degli oli;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno fissare i tenori massimi in acqua e in impurità e quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso;

considerando che è necessario fissare la tabella di maggiorazioni e di riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento tenendo conto dei rapporti di valore esistenti sul mercato comunitario; che, per assicurare l'applicazione corretta delle maggiorazioni previste per gli oli vergini diversi dal lampante, è necessario garantire che detti oli abbiano le caratteristiche loro attinenti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli organismi d'intervento devono tener conto delle eventuali variazioni delle spese risultanti per il venditore dal trasporto dell'olio in una località diversa da quella da lui indicata; che occorre prevedere le condizioni in cui vengono applicate tali disposizioni;

considerando che l'olio d'oliva può subire un certo deprezzamento durante l'ammasso; che è necessario limitare il più possibile tale deprezzamento;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 15 grammi per 100 grammi, e degli oli il cui tenore in acqua e in impurità è superiore a:

— 1 % per gli oli vergini;

— 2 % per gli oli di sansa.

Articolo 2

1. L'olio d'oliva d'origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova, giudicata soddisfacente dal suddetto organismo, della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

Ogni partita offerta deve concernere come minimo le quantità seguenti :

— 500 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere a) o b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;

— 1 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettera c), dello stesso allegato ;

— 2 000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 1, lettera d), del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato ;

— 5 000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto allegato.

2. L'offerta è ricevibile soltanto se l'interessato ha provato in modo giudicato soddisfacente dall'organismo d'intervento che l'olio in causa è stato prodotto nella Comunità. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate per accertarsi dell'origine comunitaria dell'olio offerto.

L'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento :

a) abbia verificato, utilizzando i metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77, che l'olio offerto non contiene olio riesterificato o oli di altra natura ;

b) trattandosi di olio di oliva di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, abbia verificato che l'olio offerto non contiene oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77, caratteristiche peraltro stabilite in conformità del metodo definito nell'allegato V del predetto regolamento.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la natura dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o eguale a 5 tonnellate.

Articolo 3

1. Il prezzo d'acquisto è il prezzo valido il giorno della consegna stabilito conformemente all'articolo 5 per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e diminuzioni previste dal presente regolamento. Tale prezzo può essere maggiorato delle spese di entrata in magazzino solamente se il venditore procede all'immagazzinamento dopo che l'offerta sia stata accettata dall'organismo d'intervento.

2. La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le detrazioni che figurano nell'allegato. Le modifiche previste per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operate soltanto per gli oli per i quali è stato constatato che le caratteristiche sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Il pagamento è effettuato per la quantità di olio consegnata previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 % per gli oli vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa.

Articolo 4

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello Stato membro.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo nel più breve termine, con le necessarie precisazioni circa le condizioni della presa in consegna dell'olio.

Articolo 5

1. Al momento dell'offerta, il detentore dell'olio indica il centro d'intervento presso il quale desidera effettuare la consegna, nonché la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta.

2. L'organismo d'intervento decide in merito al luogo di presa in consegna dell'olio.

Se, a richiesta dell'organismo d'intervento, la consegna è effettuata :

— in un centro diverso da quello designato nell'offerta, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, dell'eventuale maggiorazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore ;

— in una località diversa da un centro d'intervento, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

3. L'organismo d'intervento designa un luogo di consegna diverso dal centro indicato dal detentore dell'olio se tale centro non offre, al momento dell'operazione, una capacità d'immagazzinamento sufficiente per il prodotto di cui trattasi o garanzie sufficienti per la buona conservazione dei prodotti soggetti ad intervento.

Il luogo di consegna designato dall'organismo d'intervento è quello, tra i luoghi conformi alle condizioni suindicate, in cui tutte le spese risultanti dalle spese di magazzinaggio e dalla modifica delle spese di trasporto sono più favorevoli.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure volte ad assicurare la buona conservazione dell'olio d'oliva che ha formato oggetto di intervento.

Essi informano la Commissione delle disposizioni prese in applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Il regolamento n. 785/67/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazione	Riduzione
Olio vergine extra fino a 1° di acidità	22,50	—
Olio vergine fino	12,09	—
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		6,04
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,21 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 15°		Aumento della riduzione di 0,23 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa di oliva di 5° di acidità		90,01
Altri oli di sansa di oliva :		
— da più di 5° di acidità fino a 8°		Aumento della riduzione di 0,12 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
— da più di 8° di acidità fino a 15°		Aumento della riduzione di 0,15 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più